



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 22 marzo 2022 n.41

(Ratifica Decreto - Legge 4 marzo 2022 n.27)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 4 marzo 2022 n.27 – Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 determinati dalle gravi condizioni di instabilità dovute al conflitto insorto nello Stato di Ucraina tali da considerarsi di grave emergenza;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 28 febbraio 2022;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle seduta del 17 marzo 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 17 marzo 2022;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 4 marzo 2022 n.27 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

AZIONI UTILI A GARANTIRE LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE E INTRODUZIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA

Art. 1

(Misure restrittive utili a garantire la pace e la sicurezza internazionali)

1. Al fine di garantire la pace e la sicurezza nazionale e internazionale, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, può adottare con delibera misure restrittive in conformità ad analoghe misure adottate dall'Unione Europea o da altro Stato, previo riferimento alla II Commissione Consiliare Permanente.

2. Per quanto compatibili si applicano alle misure restrittive adottate ai sensi del precedente comma 1, le disposizioni di cui:

- alla Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche;
- alla Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- al Decreto 30 maggio 2006, n. 76 e successive modifiche;

- alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche;
 - alla Legge 29 marzo 2019 n.57 e successive modifiche;
 - alla Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche;
 - ad ogni altra normativa riferibile all’ambito della misura restrittiva.
3. Il Congresso di Stato, con la medesima delibera di cui al comma 1, individua le Autorità e le amministrazioni pubbliche competenti per settore, ai fini dell’applicazione e della verifica del rispetto delle misure restrittive. Alle medesime Autorità e amministrazioni pubbliche competono altresì i relativi poteri sanzionatori previsti dalle specifiche normative di settore.
4. La violazione delle misure restrittive è da considerarsi grave e sanzionata coerentemente alla normativa di settore, ferme restando eventuali conseguenze di natura civile o penale.
5. Qualora non sia già presente normativa di settore, la misura restrittiva può essere adottata sulla base di apposito atto normativo e per l’inadempimento della stessa può essere applicata la sanzione pecuniaria fino ad euro 1.000.000,00 dall’Autorità o amministrazione pubblica individuata ai sensi del comma 3.
6. Sono riconosciuti alle Autorità incaricate ai sensi del precedente terzo comma del presente Decreto Legge, i necessari poteri regolamentari per adottare le eventuali necessarie norme di coordinamento atte all’applicazione delle misure restrittive di cui al precedente comma 1, compresi i necessari poteri autorizzativi, di concessione di deroghe e di indicazione delle più opportune linee guida.

Art. 2

(Permessi di soggiorno provvisorio)

1. In via straordinaria e temporanea i cittadini stranieri di cittadinanza ucraina, che versano in situazione di instabilità e pericolo a causa del conflitto su tutto il loro territorio nazionale, hanno facoltà di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, della durata di tre mesi, con rinnovo automatico senza necessità di presentarsi presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri - per ulteriori tre mesi. Il rilascio ed il rinnovo sono esenti dal versamento della somma prevista dall’articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n. 5.
2. Il permesso di soggiorno provvisorio è rilasciato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri - verificata la disponibilità di alloggio presso privati o strutture di accoglienza pubbliche/private.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 ed ai minori da loro assistiti, sono garantiti a titolo gratuito l’assistenza sanitaria, socio sanitaria, il diritto all’istruzione, allo sport ed alle arti in genere, e ulteriori servizi assistenziali ritenuti necessari per tutto il periodo di permanenza nelle forme e con le limitazioni previste dalle autorità settorialmente competenti.
4. Il richiedente il permesso deve formulare apposita domanda alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri - allegando i seguenti documenti:
- n.1 foto tessera;
 - copia del passaporto o altro documento di identità ritenuto valido dalla Gendarmeria.
5. I richiedenti il permesso di soggiorno provvisorio sono esentati dal possesso del visto in corso di validità.
- 5bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l’accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato n.7/2022 e così come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.130/2021.
- 5ter. In via straordinaria e per la durata del permesso di soggiorno provvisorio i richiedenti il lavoro di cui al comma precedente sono esentati dalla presentazione della documentazione prevista dalla normativa vigente.
6. Le risorse di cui al cap. n. 1-1-2020 “Fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale” possono essere impiegate per finanziare la messa a disposizione di alloggi per l’accoglienza dei soggetti di cui al comma 1 nonché la fornitura agli stessi di vitto e beni di prima necessità. Tali risorse possono essere integrate mediante somme derivanti da iniziative, anche in sinergia con

associazioni ed enti privati, di raccolta fondi a fini solidaristici coerenti con le finalità del presente decreto - legge.

6-bis. Qualora gli alloggi per l'accoglienza di cittadini stranieri di cittadinanza ucraina vengano messi a disposizione da privati cittadini, esclusivamente per il periodo durante il quale l'immobile è stato adibito all'ospitalità, è prevista la riduzione del 50% del valore della rendita catastale dell'immobile destinato all'accoglienza, limitatamente al periodo di utilizzo.

7. Con delibera del Congresso di Stato verrà dichiarato il termine dell'emergenza. I permessi di soggiorno provvisori già rilasciati di cui al presente articolo rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.

Art. 2-bis

(Gestione dei flussi)

1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza ai profughi accolti e la sostenibilità di tale intervento, il numero massimo di permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 è fissato in n.300 unità.

2. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5% su base mensile a partire dal 15 aprile 2022.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

